



## PROVINCIA DI SIENA

### PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SULLA S.R. 2 CASSIA AL KM 249 (BELLAVISTA) NEL COMUNE DI POGGIBONSI

**CIG A0340A4EB4 - CUP B51B21007170002**

#### **DISCIPLINARE REVISIONATO AL 08.02.2024**

Si precisa che l'unico documento revisionato è il presente Disciplinare di gara: gli importi in esso contenuti sono quelli validi ai fini della presentazione dell'offerta. Pertanto, non si deve tener conto di eventuali importi presenti in altri documenti, come ad esempio nel Capitolato (art. 2.1 – Importo dell'appalto), discordanti con gli importi contenuti all'interno del presente Disciplinare.

#### **PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 1684 del 06/12/2023 del Settore Viabilità, OO.PP., Espropri e Edilizia, questa Amministrazione ha deliberato di affidare **la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione delle opere inerenti la ricostruzione del ponte sulla S.R. 2 Cassia al km 249, in Località Bellavista -Comune di Poggibonsi (SI).**

Con determina del Settore Viabilità, OO.PP., Espropri e Edilizia n. 139 del 08/02/2024 è stato riapprovato il disciplinare di gara e sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 di cui al D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto START (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <http://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l'utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate "Istruzioni" e "Progetto" accessibili dal menù di sinistra presente nella home della stessa Piattaforma.

Il progetto definitivo dell'intervento in oggetto è stato verificato dalla società TÜV ITALIA S.R.L. di Milano di cui al Rapporto finale REPORT N° TUV-VPV-722313524-230606-MAV-M025 del 06/06/2023 registrato in atti al n. 9730 del 09/06/2023 e validato con Verbale del RUP del 09/06/2023 ed è stato approvato Decreto Deliberativo n. 59 del 12/06/2023 e riapprovazione Decreto Deliberativo n. 91 del 24/10/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a massimo 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è SR 2 CASSIA km 249, LOCALITA' BELLAVISTA – COMUNE DI POGGIBONSI [codice NUTS ITI19]

**CIG A0340A4EB4 CUP B51B21007170002**

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Maria Elena Di Trolio.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it>.

Ai sensi dell'Art. 58 del D. Lgs. 36/2023 si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.

#### **ART. 1.1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'Oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione opere di completamento inerenti la realizzazione del Ponte sulla S.R. 2 Cassia al km 249 (Bellavista) nel comune di Poggibonsi CPV 45221111-3

**L'importo complessivo dell'appalto è pari a:**

Importo SPESE DI PROGETTAZIONE – soggetto a ribasso d'asta	€ 24.089,63
Importo ONORARIO PROGETTAZIONE – non soggetto a ribasso	€ 112.937,80
<b>Totale progettazione (esclusa Inarcassa)</b>	<b>€ 137.027,43</b>
Importo dei lavori – soggetto a ribasso	€ 6.549.414,57
di cui costi della manodopera	€ 970.348,12
Oneri di sicurezza per i lavori (non soggetto a ribasso)	€ 328.172,31
<b>Totale importo Lavori</b>	<b>€ 6.877.586,88</b>
<b>Totale importo appalto</b>	<b>€ 7.014.614,31</b>

In merito alla progettazione esecutiva si specifica che:

- L'importo delle spese di progettazione è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Codice. Il procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara è illustrato nell'Allegato alla documentazione progettuale relativo al compenso dei professionisti.
- Non è stato necessario redigere il DUVRI in quanto, la progettazione rientra tra i servizi di natura intellettuale. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

In merito alle lavorazioni previste si specifica che:

- le lavorazioni previste sono da intendersi "a corpo".
- I costi della manodopera sono pari ad € 970.348,12. Per la determinazione del calcolo del costo stimato della manodopera da parte della S.A. si rimanda all'allegato denominato Quadro incidenza manodopera. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
- La tabella delle categorie di lavorazioni previste è la seguente:

Categoria	Class.	Qual. Obblig.	Importo	Oneri sicurezza	Imp. Totale	%	Indicazioni speciali		
							Prev./Scorp.	Subapp.	Avvalim.
<b>OS18A</b>	IV-bis	Si	2.550.340,00	127.790,20	2.678.130,20	38,94%	Prevalente	<b>50%</b>	NO (è SIOS)
<b>OG3</b>	IV	Si	2.359.483,85	118.226,94	2.477.710,79	36,03%	Scorporabile	<b>100%</b>	Si
<b>OG6</b>	I	Si	87.474,88	4.383,11	91.857,99	1,34%		<b>100%</b>	Si
<b>OG10</b>	I	Si	23.328,08	1.168,90	24.496,98	0,36%		<b>100%</b>	Si
<b>OG13</b>	I	Si	32.059,08	1.606,39	33.665,47	0,49%		<b>100%</b>	Si
<b>OS21</b>	III	Si	980.004,95	49.105,23	1.029.110,18	14,96%	Scorporabile	<b>100%</b>	NO (è SIOS)
<b>OS11</b>	I	Si	186.662,13	9.353,10	196.015,23	2,85%	Scorporabile	<b>100%</b>	NO (è SIOS)
<b>OS12A</b>	II	Si	327.685,60	16.419,38	344.104,98	5%	Scorporabile	<b>100%</b>	NO (è SIOS)
<b>BTER</b>	I		2.376,00	119,05	2.495,05	0,04%		<b>100%</b>	Si

La categoria prevalente è la categoria OS18A Class. IV-bis, relativa a "Componenti strutturali in acciaio". Sono previste altresì, nell'appalto nr. 4 categorie scorporabili.

Si precisa che per la categoria prevalente i lavori ricadono in classifica IV-bis, ma in forza dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 (incremento di un quinto) sono ammesse attestazioni SOA in classifica IV.

Si precisa, inoltre, che le categorie OG6, OG10 e OG13, singolarmente inferiori ad € 150.000 e di incidenza inferiore al 10%, possono comunque essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente anche se privo delle relative adeguate qualificazioni, a condizione che copra con la propria qualifica OS18-A anche l'importo delle categorie indicate.

Per la categoria BTER si rimanda all'articolo 5.6 del Doc. 2149\_D\_X0\_KCS01\_02.

La Stazione Appaltante ha stabilito, ai sensi dell'Art. 104 comma 11 del Codice, che per le lavorazioni relative alle categorie OS18-A, OS21, OS11 e OS12-A non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento in quanto costituiscono lavori di rilevante complessità tecnica.

- Per la presente procedura di gara è stato indicato unicamente il contratto collettivo relativo alla categoria prevalente OS18A: **settore metalmeccanico**. E' fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla S.A. Ciò anche in riferimento alle ulteriori categorie di lavorazioni previste nell'appalto.

- il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del d.lgs 36/2023. Non è comunque ammesso, ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, che le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, possano formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo del cantiere

Per il presente appalto non sono previste forme di opzioni di rinnovo del contratto o di proroga. Alla scadenza del termine fissato, il contratto cesserà di diritto.

L'appalto è finanziato con Delibera della Giunta Regione Toscana n. 344 del 03/04/2023 recante oggetto "Verifiche sui ponti delle strade regionali. Assegnazione risorse regionali per interventi manutentivi strutturali e di consolidamento dei ponti sulle strade regionali della Regione Toscana".

Il presente appalto si configura come "appalto integrato" ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Ponte sulla S.R. 2 Cassia al km 249 (Bellavista) nel Comune di Poggibonsi.

Il presente appalto avrà durata pari a **642 giorni** decorrenti dal giorno di stipula del contratto. Nel dettaglio:

- Progettazione esecutiva: 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- Durata complessiva dei lavori compresi l'accantieramento e lo smobilizzo del cantiere: 582 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori.

## **ART. 1.2: INVERSIONE PROCEDIMENTALE DELLE BUSTE**

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs 36/2023, la S.A. ha stabilito di avvalersi dell'inversione procedimentale, fermo restando la garanzia di imparzialità e trasparenza della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Si procederà pertanto, nel modo seguente:

1. verifica e valutazione delle offerte tecniche pervenute;
2. apertura delle offerte economiche;
3. individuazione dell'operatore economico primo in classifica;
4. verifica della documentazione amministrativa del primo concorrente in classifica, con applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio.

## **ART. 1.3: REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento,

dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione ai lavori da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi al costo di costruzione.

## **ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara sono quelli indicati dall'art. 65 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'art. 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli. Sono altresì, ammessi gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei requisiti specificati nel presente Disciplinare di gara.

Gli operatori economici partecipanti possono presentare offerta per sé o quali mandatarî di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari di concorrenti o Rete di impresa equiparata a un RTI o Consorzio ordinario, anche se non ancora costituiti, purché in possesso dei requisiti richiesti.

**È vietato** ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

**I consorzi stabili** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice. I consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

**Per le aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto) l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto) l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma

dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **ART. 3 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

### **3.1 Subappalto**

Il subappalto è ammesso con le modalità indicate all'art. 119 del d. lgs. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i lavori e i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il RUP ha stabilito, ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, il divieto del subappalto a cascata e pertanto, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo del cantiere.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 119, del Codice dei Contratti, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle lavorazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del d.lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla S.A. prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla prestazione assunta nonché dei requisiti di ordine generale e pertanto, non devono sussistere a suo carico le cause di

esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

La S.A., ai sensi del comma 11 dell'art.119 del d.lgs 36/2023, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi configurate al comma medesimo. Il concorrente indica nei documenti di gara le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

#### **N.B. Si ricorda che:**

- in caso di ricorso al subappalto, per l'eventuale parte di lavorazioni esposta a rischio di infiltrazione mafiosa e al momento non prevedibile, il subappaltatore deve essere iscritto alla White List o aver presentato domanda di iscrizione secondo le modalità precedentemente spiegate;
- in caso di ricorso al subappalto, all'aggiudicatario sarà richiesto di acquisire il PASSOE tramite il FVOE.

### **3.2 Avvalimento**

Non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs 36/2023 per la dimostrazione dei requisiti di ordine morale, per i requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale ai sensi del d.lgs 81/2008, in quanto di contenuto soggettivo. Ciò premesso, si precisa che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta, a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Per la parte relativa ai lavori, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per le categorie OS18-A, OS21, OS11 e OS12-A.

Il contratto di avvalimento è, **a pena di nullità**, in forma scritta, e le parti devono specificare, sempre a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto. E' obbligatorio indicare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente (c.d. avvalimento premiale), o se serve ad entrambe le finalità. A tal proposito la S.A. ha stabilito di separare le due forme di avvalimento, prevedendo la presentazione di due contratti di avvalimento distinti, come spiegato successivamente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Più dettagliatamente:

E' ammesso/a:

-la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato ad ottenere i requisiti di capacità mancanti.

Non è ammesso/a:

- ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio ecc).

- la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta. (c.d. Avvalimento premiale).

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento deve:

a) **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi):** fornire il Modello 1 e Modello 2 per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni necessarie. I documenti dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa;

b) **nel caso di avvalimento per requisiti di partecipazione:**

- compilare il modello "Avvalimento – dichiarazione impresa ausiliaria";

- allegare il contratto di avvalimento comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

La documentazione relativa a tale tipo di avvalimento deve essere inserita nella documentazione amministrativa.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini stabiliti dalla S.A. comunque non superiori a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A.. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la S.A. procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine massimo di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

c) **nel caso di avvalimento premiale:**

- allegare il contratto di avvalimento (completo di tutti gli elementi di cui sopra) obbligatoriamente nella documentazione relativa all'offerta tecnica in quanto contenente elementi afferenti all'offerta. Si specifica che l'assenza del contratto o la sua incompletezza, compreso l'assenza della firma tra le parti, non può essere sanata in quanto la documentazione dell'offerta tecnica non è soggetta a soccorso istruttorio. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento premiale non conforme, non potranno essere attribuiti.

Premesso quanto sopra, nel caso di entrambi i tipi di avvalimento è onere del concorrente inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione

dell'offerta.

**Non è sanabile**, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non è sanabile la mancanza/incompletezza del contratto nel caso di avvalimento premiale in quanto facente parte dell'offerta tecnica.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

#### **ART. 4 SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è ritenuto necessario ai fini della presentazione dell'offerta.

#### **ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 101 del D. lgs 36/2023, con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate solo le carenze della documentazione amministrativa con esclusione, quindi, della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Può essere sanata pertanto, ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove, comunque, non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La procedura di regolarizzazione non potrà in nessun caso riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa e della domanda/ivi compreso il difetto di sottoscrizione; è altresì, sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità.
- **è sanabile** - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- **è sanabile** la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è possibile, al contrario, l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso dell'avvalimento premiale e cioè nel caso in cui la documentazione sia inserita nell'offerta tecnica

- è **sanabile** la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nell'articolo dedicato (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc.).
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
- **non è sanabile**, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- **non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica/economica e i documenti ad essa corredati;
- **non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la S.A. avvierà la procedura di regolarizzazione invitando il concorrente a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta esclusivamente tramite la Sezione "Comunicazioni" presente sulla piattaforma Telematica.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla S.A. l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nel caso di Raggruppamento/Consorzio ordinario, qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione, la richiesta sarà inoltrata all'operatore indicato come mandatario - anche se il soccorso risulta attivato per un mandante - e al/i mandante/i autrice/i dell'irregolarità e, per conoscenza, ai restanti soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice è facoltà della S.A. invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa comunque, che la S.A., in merito all'offerta tecnica/economica, non soggetta a soccorso istruttorio, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti di queste ultime e su ogni loro allegato, fermo restando l'immodificabilità del contenuto dell'offerta.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 101, comma 4, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

## **ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4 del d.lgs. 36/2023, come previsto per l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori.

L'appalto è affidato al concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio complessivo conseguito per l'offerta economica, prendendo in considerazione gli elementi specificati nel documento denominato "Relazione attribuzione punteggi a ciascun criterio e sub criterio" facente parte della documentazione progettuale e da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA		PUNTEGGIO PARZIALE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA: progettazione	30	80
	OFFERTA TECNICA: esecuzione lavori	50	
2	OFFERTA ECONOMICA	15	20
	OFFERTA TEMPO	5	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>

Si rimanda integralmente all'Allegato sopra richiamato per i criteri di attribuzione dei punteggi sopra riportati, nonché per il rispetto degli elementi formali dell'offerta tecnica.

Si precisa che il RUP ha previsto:

**in merito all'offerta tecnica:**

- la suddivisione del punteggio massimo pari ad 80 punti tra:
  - offerta tecnica per progettazione pari a 30 punti;
  - offerta tecnica per esecuzione dei lavori pari a 50 punti;
- la riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La riparametrazione si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La S.A. procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Non si procede a riparametrazione in caso di una sola offerta. Non si procede altresì, alla riparametrazione finale del punteggio complessivo dell'offerta tecnica. Le operazioni di riparametrazione vengono svolte dalla Commissione Giudicatrice in modalità offline e pertanto, saranno inseriti su START i punteggi già riparametrati.
- soglia di sbarramento: non saranno ammessi alle successive fasi del procedimento i concorrenti che nella valutazione complessiva del progetto tecnico, riparametrato come sopra, non avranno conseguito un punteggio minimo di 50 punti su 80 totali.

**In merito all'offerta economica:**

- composizione dell'offerta economica, come successivamente dettagliata nel paragrafo dedicato, composta oltre che dall'offerta complessiva generata da START, anche dai seguenti modelli:
  - offerta riduzione tempo per l'ultimazione dei lavori, **da calcolare solo per i lavori e non per la progettazione**, pari ad un massimo di 5 punti sui 20 totali previsti per l'offerta economica. I punti saranno attribuiti proporzionalmente dalla Commissione Giudicatrice, tra i concorrenti. La formula matematica prescelta dal RUP sarà pertanto, applicata esclusivamente per un massimo di 15 punti disponibili;
  - modello Excel denominato "Dettagli economico": all'interno del quale sarà necessario indicare la percentuale di sconto che si intende applicare all'importo lavori soggetto a ribasso

ed all'importo spese di progettazione soggette a ribasso;

- giustificativi per le voci di prezzo e costo della manodopera;
- relazione di equivalenza del/dei CCNL considerati per la redazione dell'offerta economica, qualora questo/i siano differenti rispetto al CCNL proposto dalla Stazione appaltante.

2. formula per l'attribuzione del punteggio economico (max 15punti): interpolazione non lineare

$$P_i = \frac{(R_i)^\alpha}{R_{\max}} * 15$$

$P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo  
 $R_i$  = ribasso offerto dal concorrente i-esimo  
 $R_{\max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente  
coefficiente  $\alpha = 0,3$

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Il Presidente di gara procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale, nelle modalità indicate al successivo art. 15.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

**La prima seduta di gara si terrà in data 05/03/2024 alle ore 09:30, in forma pubblica, mediante modalità telematica, presso la sede della Provincia di Siena Piazza Duomo, 9.**

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare le modalità di collegamento telematico per garantire la partecipazione alle sedute pubbliche di gara.

Le successive sedute pubbliche, così come eventuali variazioni di data, saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare di gara, almeno un giorno prima della data fissata.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, essendo tali, sono aperte a tutti. Per rilasciare dichiarazioni ed intervenire in fase di gara è necessario essere titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

## **ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO**

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

## **ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara sia per la parte relativa alla progettazione esecutiva sia per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.

**E' possibile presentare offerta per sé o in qualità di mandatario di un raggruppamento** secondo la normativa vigente.

**La presentazione dell'offerta in qualità di impresa singola è possibile se:**

- i progettisti, in possesso dei requisiti richiesti, sono presenti nell'organico del soggetto esecutore. L'attestazione SOA posseduta deve essere quindi, **per progettazione e costruzione**, in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti previsti per i servizi di architettura e ingegneria. L'operatore deve disporre di un proprio staff tecnico e indicare nel modello predisposto dalla S.A. relativo al "Gruppo di Lavoro" i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.
- la ditta esecutrice dei lavori affida l'incarico ad un **progettista esterno senza costituzione di raggruppamento temporaneo**. Il contratto è comunque stipulato esclusivamente fra la Provincia di Siena e l'operatore economico stesso, il quale in fase di gara, dichiara che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore/i economico/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del d.lgs 36/2023. Il team di progettazione deve comunque essere indicato nel modello predisposto dalla S.A. relativo al "Gruppo di Lavoro" con precisazione delle prestazioni progettuali assunte da ciascun soggetto. Resta ferma la responsabilità in solido con l'operatore economico in caso di errori e/o omissioni riguardanti la prestazione progettuale, che possano arrecare danno alla S.A.. **Anche se trattasi di affidamento ad incarico esterno, resta obbligatoria da parte dei progettisti indicati, la compilazione dei modelli messi a disposizione dalla S.A. e relativi al possesso dei requisiti di ordine morale, di idoneità professionale e di capacità (Integrazione della domanda di partecipazione – per la parte di propria competenza; Modello 1; Modello 2. Si precisa che il Modello 3 è a cura dell'impresa) .**

Nei casi in cui l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione e/o non intenda avvalersi della possibilità di affidare la progettazione mediante incarico esterno, partecipa alla procedura di gara nella forma del raggruppamento tra progettisti ed esecutori di lavori.

Si ricorda che nel caso di costituzione del gruppo di lavoro dei progettisti in RTP è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

### **8.1 Requisiti generali**

Per la progettazione e per i lavori La dichiarazione in sede di gara circa il possesso dei requisiti avviene tramite compilazione del Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione, Sezione III da parte di ciascun operatore economico partecipante. Anche in caso di partecipazione in raggruppamento (tra progettisti ed esecutori di lavori o tra esecutori di lavori o in caso di RTP), ciascun membro compila i predetti documenti. I modelli devono essere compilati anche dai progettisti affidatari di incarico esterno.

- a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 96 e 98 e di ulteriori divieti a contrattare con la P.A.. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs del 2001 n. 165.

Per la comprova del requisito la S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'aggiudicatario, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

## 8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 lett. a) del Codice:

### Per la progettazione

La dichiarazione in sede di gara circa il possesso dei requisiti avviene tramite compilazione:

- Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione, da parte di ciascun operatore economico partecipante. Ciò vale anche in caso di affidamento della progettazione mediante incarico esterno.
- del modello dedicato al Gruppo di Lavoro la cui dichiarazione è resa complessivamente dal team di progettazione e firmata dal progettista indicato come capogruppo. Ciò vale anche in caso di affidamento della progettazione mediante incarico esterno.

A pena di esclusione il Progettista Indicato, ai sensi dell'articolo 66, c. 1 del Codice dei Contratti dovrà essere in possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro (con relativo numero di iscrizione e la data di iscrizione) e/o ulteriori e altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste.

In particolare:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia pertinente con quello delle prestazioni afferenti alla parte relativa ai servizi di progettazione nella procedura di appalto integrato di cui. Il Progettista indicato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo (con relativo numero di iscrizione e la data di iscrizione) corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- c) il team di progettazione dovrà in ogni caso comprendere le seguenti figure professionali:
  - **un ingegnere strutturista** abilitato all'esercizio della professione: dovrà indicare l'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data.
  - **un professionista con abilitazione al coordinamento per la sicurezza** nei cantieri ai sensi dell'art. 91 e 92 del Decreto Legislativo.9 aprile 2008, n. 81: si richiede al professionista un'abilitazione nel settore della sicurezza;
  - **un architetto paesaggista**, abilitato all'esercizio della professione: dovrà indicare l'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data;
  - **un geologo** abilitato all'esercizio della professione all'interno della struttura organizzativa che dovrà indicare l'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

**N.B.** Nel modello relativo al Gruppo di Lavoro l'operatore dichiara altresì, che laddove vi sia necessità di figure professionali ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, al momento non determinabili, provvederà ad integrare il Gruppo di Lavoro con le predette figure.

Per la comprova dei requisiti la S.A. acquisisce d'ufficio, nei confronti dell'aggiudicatario, i documenti necessari mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico o comunque mediante acquisizione in autonomia dei documenti e, qualora necessario, richiederà gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In particolare, la S.A. verificherà i numeri di iscrizione Ordini/Collegi e gli attestati di frequenza dei corsi abilitanti per Coordinatore della sicurezza.

### **Per i lavori:**

La dichiarazione in sede di gara circa il possesso dei requisiti avviene tramite compilazione Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione da parte di ciascun operatore economico partecipante. In caso di partecipazione in raggruppamento la dichiarazione è resa da ciascun membro.

- a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in cui questi ha sede, e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia pertinente con quella delle prestazioni afferenti alla parte relativa ai lavori nella procedura di appalto integrato di cui. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro presenta, a pena di esclusione, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) iscrizione all'apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se Cooperative e Consorzi di Cooperative.

Per la comprova del requisito la S.A. verifica il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o tramite le piattaforme competenti

## **8.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:**

### **Per la progettazione**

La dichiarazione in sede di gara circa il possesso dei requisiti avviene tramite compilazione del Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione già predisposte al riguardo, da parte di ciascun componente il team di progettazione. In alternativa è possibile predisporre un allegato con il riepilogo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, firmato da tutti i componenti. I documenti devono essere compilati anche in caso di affidamento mediante incarico esterno.

A pena di esclusione, il progettista individuato per la progettazione dovrà dimostrare l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per ciascuna delle categorie di progettazione così come dettagliate nella successiva tabella, di due servizi "di punta" per servizi analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, non inferiori all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, o in alternativa due servizi ricomprendenti tutte le categorie.

### **PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie	Costo categorie Servizio di punta
	Codice	Descrizione		
Strutture	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	€ 3.903.255,61	€ 3.903.255,61

Infrastrutture per la mobilità	V.02	Viabilità ordinaria	€ 2.821.815,77	€ 2.821.815,77
Idraulica	D.04	Acquedotti e fognature	€ 91.857,99	€ 91.857,99
Impianti	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	€ 24.496,98	€ 24.496,98
Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste	P.03	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	€ 33.665,47	€ 33.665,47

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

Per la comprova del requisito relativo ai Servizi di Punta la S.A. procederà nei confronti dell'aggiudicatario nel seguente modo:

- a)** nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, saranno richiesti i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP. In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP;

- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;

- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

- b)** nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:

- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;

- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in RTP, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;

- la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso;

- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

### **Per i lavori:**

La dichiarazione in sede di gara circa il possesso dei requisiti avviene tramite compilazione Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione, già predisposte al riguardo, da parte di ciascun operatore economico partecipante. In caso di partecipazione in raggruppamento, essendo il modello predetto, da compilarsi a cura di ogni membro del raggruppamento, la dichiarazione è resa da tutti i componenti del raggruppamento. In alternativa è possibile predisporre un allegato con il riepilogo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, firmato da tutti i componenti.

- a) I concorrenti devono essere qualificati per le lavorazioni previste per l'appalto in oggetto e possedere attestazione di qualificazione SOA, rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto. Si rimanda all'Allegato II.12 per la disciplina delle SOA.
- b) Si precisa che per tutte le categorie di lavorazioni previste nell'appalto, essendo uguali o superiori alla classifica III, è necessaria la certificazione di qualità ISO 9001.

Per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale la S.A. acquisisce d'ufficio l'attestazione SOA e le eventuali certificazioni di qualità, mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o mediante ANAC.

## **8.4 Requisiti di esecuzione**

### **Per la progettazione:**

La dichiarazione in sede di gara circa i predetti requisiti avviene tramite compilazione Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione già predisposte al riguardo, da parte di ciascun componente del gruppo di progettazione/RTP. In alternativa è possibile predisporre un allegato con il riepilogo dei requisiti, eventualmente integrando anche quelli precedenti, e firmato da tutti i componenti. Ciò vale anche in caso di affidamento della progettazione mediante incarico esterno.

In merito alle clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi di cui al D.M. 23/06/2022, ai sensi dell'art. 3.1 del predetto decreto relativo alla Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto dei CAM (Personale di cantiere, macchine operatrici, grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori. Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici. Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche", ossia la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI**

L'ambito di applicazione dei CAM è definito nel succitato decreto ministeriale D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 in vigore dal 4 dicembre 2022) che tuttavia è riferito alle costruzioni edili e non quelle stradali/ferroviarie. In questa sede si considera di estenderne i principi alle opere stradali/ferroviarie limitatamente alle sole componenti comuni tra le due categorie di opere (edili e stradale/ferroviario). Tra queste annoveriamo l'impiego di calcestruzzo per le opere edili, i movimenti terra/pavimentazioni e i dispositivi e mezzi di accantieramento.

Il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati.

Per la comprova del requisito la S.A. provvederà alla verifica al momento dell'acquisizione del progetto.

### **Per i lavori:**

La dichiarazione in sede di gara circa i predetti requisiti avviene tramite compilazione Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione già predisposte al riguardo, da parte di ciascun operatore economico partecipante. In caso di partecipazione in raggruppamento, essendo il modello predetto, da compilarsi a cura di ogni membro del raggruppamento, la dichiarazione è resa da tutti i componenti del raggruppamento. In alternativa è possibile predisporre un allegato con il riepilogo dei requisiti, eventualmente integrando anche quelli precedenti, e firmato da tutti i componenti.

- a) Fino alla predisposizione del progetto non è possibile stabilire se alcune lavorazioni previste nell'appalto siano da annoverare tra quelle esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.1, comma 53 della l. 190/2012. L'operatore economico, pertanto, è tenuto a dichiarare, in sede di gara, che qualora si verificasse la suddetta circostanza, tali lavorazioni saranno eseguite dall'Appaltatore stesso o tramite subappalto, previo possesso di iscrizione alla White List, ovvero aver rinnovato l'iscrizione ovvero aver richiesto l'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio.
- b) clausole contrattuali per interventi edilizi di cui al D.M. 23/06/2022: Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto dei CAM (Personale di cantiere, macchine operatrici, grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori. In questa sede si considera di estenderne i principi alle opere stradali/ferroviarie limitatamente alle sole componenti comuni tra le due categorie di opere (edili e stradale/ferroviario). Tra queste annoveriamo l'impiego di calcestruzzo per le opere edili, i movimenti terra/pavimentazioni e i dispositivi e mezzi di accantieramento.

**- Personale di cantiere:** Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) deve essere adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. Per la comprova del requisito l'appaltatore presenta idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

**- Macchine operatrici:** L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028. Per la comprova del requisito l'appaltatore, in corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali

d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

**- Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori:** L'aggiudicatario si impegna a impiegare grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori motori come indicato nel criterio di cui al punto 3.1.3 Allegato D.M. 23/06/2022. Per la comprova del requisito l'appaltatore, in corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti come indicato nel criterio di cui al punto 3.1.3 Allegato D.M. 23/06/2022.

## **8.5 Precisazioni in merito alla partecipazione in forma associata**

In caso di partecipazione come:

### **1) raggruppamento (sia di progettazione ed esecuzione, sia raggruppamenti di lavori o RTP) o consorzio ordinario/GEIE/Aggregazione di Rete:**

- tutti i requisiti di carattere soggettivo (requisiti di ordine morale, requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza) devono essere posseduti da ciascun componente. Le abilitazioni richieste devono essere posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali la suddetta iscrizione/abilitazione è richiesta.
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
  - i. per la parte relativa alla progettazione: si precisa che in caso di RTP il requisito, se indicato come due servizi di punta per ogni categoria può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. Nel caso di indicazione di due servizi di punta di importo globale che comprendano all'interno le categorie previste, almeno uno dei due servizi deve essere obbligatoriamente posseduto dal capogruppo/mandatario.
  - ii. per la parte relativa ai lavori devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che in merito al possesso della certificazione di qualità richiesta per l'esecuzione dei lavori, deve essere posseduta da tutte le imprese partecipanti alla realizzazione della/e categoria/e di lavorazioni per la/e quale/i è richiesta.
- i requisiti di esecuzione:
  - i. per la parte relativa alla progettazione le clausole contrattuali di cui al D.M. 23.06.2022 dovranno essere rispettate dal Progettista tramite la Relazione sui CAM.
  - ii. Per la parte relativa ai lavori le clausole contrattuali di cui al D.M. 23.06.2022 dovranno essere rispettate in corso di esecuzione dall'aggiudicatario. In riferimento invece, alla White List l'eventuale requisito, se ricorre il presupposto, dovrà essere posseduto dal soggetto che effettivamente eseguirà le specifiche lavorazioni.

Si ricorda che nel caso di RTP è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

### **2) consorzi di Cooperative/consorzi di imprese artigiane/consorzi stabili di lavori o progettazione:**

- tutti i requisiti di carattere soggettivo (requisiti di ordine morale, requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza) devono

essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati indicati in sede di gara. Le abilitazioni richieste devono essere posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali la suddetta iscrizione/abilitazione è richiesta.

- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale:
  - i. per la parte relativa alla progettazione: Si precisa che in caso di Consorzio il requisito può essere soddisfatto dal Consorzio e/o dai consorziati indicati come esecutori. Il Consorzio può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli dei consorziati indicati come esecutori e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
  - ii. per la parte relativa ai lavori sono posseduti e comprovati dai Consorzi stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Resta fermo quanto esplicitato in merito al possesso della certificazione di qualità richiesta per l'esecuzione dei lavori, che deve essere posseduta dal Consorzio.
- i requisiti di esecuzione:
  - i. per la parte relativa alla progettazione le clausole contrattuali di cui al D.M. 23.06.2022 dovranno essere rispettate dal Progettista tramite la Relazione sui CAM.
  - ii. Per la parte relativa ai lavori le clausole contrattuali di cui al D.M. 23.06.2022 dovranno essere rispettate in corso di esecuzione dall'aggiudicatario. In riferimento invece, alla White List l'eventuale requisito, se ricorre il presupposto, dovrà essere posseduto dal soggetto che effettivamente eseguirà le specifiche lavorazioni.

## **ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione dedicata alle Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

Le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate quando avvengono attraverso Piattaforma telematica.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
- 2 Selezionare la gara di interesse
- 3 Selezionare "comunicazioni" – "posta ricevuta" tra le voci di menu previste dal sistema

**Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici

## **ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione "comunicazioni" – "nuovo messaggio" – "chiarimento", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<https://start.toscana.it/>.

L'amministrazione garantisce una risposta alle richieste che perverranno entro e non oltre il **16/02/2024**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione "CHIARIMENTI". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

## **ART. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le **ore 12:00 del 29/02/2024**, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

## **ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio<sup>1</sup> indicato al precedente articolo 12, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la documentazione

---

<sup>1</sup> Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

**A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui al successivo punto **A**;

**B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA** di cui al successivo punto **B**

**C) OFFERTA ECONOMICA E TEMPO** di cui al successivo punto **C**

## **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA**

**A.1)** la “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, La domanda di partecipazione, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del d.P.R. 445/2000, è generata automaticamente dal sistema telematico START. Tale documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

N.B. Nel caso di firma di un procuratore del soggetto concorrente, quest'ultimo allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**N.B.:** Per il corretto funzionamento della piattaforma START è necessario generare il PDF di “domanda di partecipazione” elaborato dalla piattaforma, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nell'apposito campo a lui dedicato.

**Tuttavia, in attesa dell'aggiornamento della piattaforma al nuovo codice dei contratti pubblici D. lgs. 36/2023, si richiede ai concorrenti di compilare anche il documento reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione allegata, denominato “INTEGRAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” ed allegarlo nell'apposito spazio predisposto.**

Di seguito le modalità operative per generare e caricare in Piattaforma la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” generata dalla Piattaforma:

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare:**

- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione”;
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per creare il form “*Domanda di partecipazione*”.
- **Compilare** il documento denominato “domanda di partecipazione” reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione allegata;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” compilato dal concorrente. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

### **Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:**

- la mandataria, per esigenze legate al funzionamento del sistema telematico, deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

- Ogni membro dell’operatore riunito dovrà poi compilare la propria domanda di partecipazione e sarà cura dell’impresa mandataria allegarle ciascuna nell’apposito spazio predisposto sulla piattaforma START;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell’apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto l’obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell’operatore riunito. Si ricorda, inoltre, che il bollo non è dovuto dai progettisti se individuati mediante incarico esterno.

Il pagamento dell’imposta è del valore di € 16,00 da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

1. modello F24 - Versamenti con “elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.
2. acquisto della marca da bollo cartacea da annullare mediante apposizione del numero di CIG. L’operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l’annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l’originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
3. servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate per l’acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.

4. solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

Tutti gli altri documenti amministrativi dovranno essere caricati a sistema, ciascuno nella propria sezione di competenza.

**A.2) “INTEGRAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”**, in tale documento il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
- Forma di partecipazione di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **obbligatoriamente il CCNL applicato al proprio personale dipendente.**

**N.B. In merito al CCNL si precisa che la S.A. per la presente procedura di gara ha indicato il contratto collettivo in riferimento alla sola categoria prevalente. Il concorrente ha la facoltà di indicare un contratto collettivo differente da quello indicato dalla S.A., purché equivalente. Il contratto collettivo è considerato equivalente se garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla S.A.. Ciò vale anche in riferimento alle ulteriori categorie previste nell'appalto.**

All'interno del documento l'operatore economico dovrà dichiarare di impegnarsi a garantire, quanto indicato all'articolo 102 D. Lgs. 36/2023, ovvero:

- la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

**Si precisa che la compilazione e la presentazione del Modello è a cura di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura, in qualsiasi forma.**

**A.3) MODELLO 1 – DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**

Il “Modello 1 – Dichiarazioni per la partecipazione”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione, da tutti gli operatori economici ai sensi dell’articolo 65 D.Lgs. 36/2023.

Al suo interno i concorrenti specificano se intendono ricorrere ad avvalimento, se intendono subappaltare, rilasciano le apposite dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e dichiarano l’eventuale possesso di certificazioni di qualità o in materia ambientale.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

➤ In caso di partecipazione come raggruppamento / consorzio ordinario/ GEIE/agggregazioni di rete costituendo:

- il modello dovrà contenere, per tutti i partecipanti, i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 94, comma 3 del d.lsg 36/2023;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto per “raggruppamenti e forme multiple”, la quota percentuale di apporto di ogni requisito e le parti della prestazione o le prestazioni eseguite e la relativa quota percentuale;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione”;

➤ In caso di partecipazione in raggruppamento / consorzio ordinario / GEIE costituito:

- il modello dovrà contenere i nominativi, per ogni partecipante, dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 94, comma 3 del d.lsg 36/2023 o di eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto tali cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto per “raggruppamenti e forme multiple”, la quota percentuale di apporto di ogni requisito e le parti della prestazione o le prestazioni eseguite e la relativa quota percentuale;
- il soggetto mandatario dovrà firmare la “domanda di partecipazione” generata dal sistema per tutti i componenti;
- l’operatore economico indicato quale mandatario dovrà altresì, allegare copia dell’ATTO DI COSTITUZIONE del raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti, con le prescrizioni di cui all’art. 68, comma 6 del d.lsg 36/2023. In caso di aggiudicazione la S.A. provvederà a richiedere l’originale dell’atto.
- in merito al CCLN applicato il mandatario inserirà i contratti collettivi applicati da ogni membro, anche in relazione alle categorie di lavorazioni individuate dalla S.A..

➤ In caso di partecipazione come consorzi fra società cooperative di produzione lavoro e Consorzi tra imprese artigiane e Consorzio stabile di cui all’art. 65 , comma 2, lettere b), c) e d) e art. 66, comma 1 lett. g):

- ogni consorziato per il quale il consorzio concorre, indicato nel documento “integrazione domanda di partecipazione” renderà le dichiarazioni dovute ai sensi di legge nel Modello 1 e Modello 2, senza compilare una propria domanda di partecipazione;
- i consorziati per i quali il consorzio concorre non devono trovarsi soggette a procedure concorsuali.
- la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

➤ In caso di aggregazione di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da chi riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

**Si precisa che la compilazione e la presentazione del Modello è a cura di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura, in qualsiasi forma.**

#### **A.4) MODELLO 2 –DICHIARAZIONI CONSORZIATE/AUSILIARIE**

Il “**Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie**”, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene:

- **Sezione I:** Dati generali;
- **Sezione II:** Dichiarazione consorziata/e indicata/e come esecutrice/i in caso di consorzio art. 65 co. 2 lett. b), c) o d) del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come consorziata esecutrice o se partecipa anche in proprio;
- **Sezione III:** Dichiarazione impresa ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come impresa ausiliaria o se partecipa anche in proprio; se si obbliga a fornire requisiti di partecipazione oppure se si obbliga al fine di migliorare l'offerta;
- **Sezione IV:** Dichiarazione impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nei casi previsti all'art. 124 del Codice;
- **Sezione V:** Dichiarazione impresa cooptata ai sensi dell'art. 68 co. 12 del Codice;
- **Sezione VI:** Accettazione codice di comportamento della Stazione appaltante.

#### **A.5) DICHIARAZIONE GRUPPO DI LAVORO**

Trattasi di ulteriore dichiarazione integrativa, da caricare sulla Piattaforma START nell'apposito spazio, con la quale il sottoscrittore dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale - indicati nel presente disciplinare di gara - da parte di ciascuna delle figure professionali che

costituiranno il gruppo di lavoro e indicate nel modello stesso. La dichiarazione suddetta può essere sottoscritta digitalmente anche solo dal professionista che assume il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro. Nel caso di Consorzi il modello dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

**Si precisa che la compilazione e la presentazione del Modello è a cura dell'impresa che si presenta come operatore singolo o in forma raggruppata o mediante ricorso a un gruppo di progettazione esterno: sarà cura dell'impresa dichiarare la tipologia di rapporto che intercorre con il professionista indicato.**

#### **A.6) PATTO DI INTEGRITÀ**

Il documento “**Patto di integrità**”, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere firmato digitalmente, per accettazione, a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Mediante la compilazione di tale Modello, l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare l'intero Patto di Integrità.

#### **A.7) LA GARANZIA PROVVISORIA**

Per la presente procedura di gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è pari al 2% dell'importo contrattuale previsto dal presente disciplinare di gara per l'affidamento in oggetto e corrispondente a € 140.292,28 con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione come previsto dal comma dell'art. 106 sopra citato:

- Cauzione prestata tramite bonifico: il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico sul CC Postale della Provincia di Siena dedicato alle cauzioni IBAN: IT 65 C 07601 14200 000014660534-causale “Deposito per garanzia provvisoria gara Appalto Integrato - CIG A0340A4EB4

Il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto bonifico dal quale risulti il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La cauzione non è svincolata fino al termine della sua validità.

- Cauzione costituita da fideiussione:

a. rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

b. rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della S.A. per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini seguenti:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie native digitali, firmate digitalmente e munite di codice di controllo che consentano la verifica telematica delle stesse presso l'emittente. Si precisa che è differito al 1 Gennaio 2024 o altra data successiva, la possibilità di presentazione della garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
- d. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
- Per fruire delle predette riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **A.8) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del contributo pari ad € 220,00.**

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.A.C. delibera del consiglio n. 621/2022 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, per l'anno 2023). Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

#### **A.9) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL “PASSOE” GENERATO DA PARTE DEL SERVIZIO ANAC “FASCICOLO VIRTUALE O.E.”**

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il “**PassOE**” rilasciato dal **servizio FVOE** contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le imprese consorziate esecutrici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

Il PassOE deve essere **firmato digitalmente** da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto. Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE**, il PassOE deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i componenti dell'operatore raggruppato. In caso di **consorzio lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice**, il PassOE deve essere firmato sia dal consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di **impresa ausiliaria**, il PassOE dovrà essere firmato digitalmente anche da quest'ultima.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema FVOE, dovrà accedere al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione selezionare l'apposito link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati necessari per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

#### **A.10) ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento del pagamento dell'Imposta di bollo inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

#### **A.11) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA**

Se ricorre il presupposto, il concorrente, oltre alla documentazione sopra richiamata dovrà presentare ulteriore documentazione amministrativa anche sulla base dei modelli predisposti dalla S.A. e allegati al presente Disciplinare di gara, relativa alle seguenti ipotesi:

- Avvalimento- Dichiarazione Impresa Ausiliaria per requisiti di partecipazione
- Contratto di avvalimento nelle modalità precedentemente descritte e comprensivo di imposta di bollo, ad eccezione dell'ipotesi di avvalimento premiale in cui il contratto deve essere inserito nella documentazione afferente l'offerta tecnica;
- Dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo/ Consorzio/GEIE/Aggregazioni di Rete con indicazioni del soggetto capofila, conferimento mandato ecc;
- Ulteriori dichiarazioni consorziati esecutori;
- Dichiarazione domanda concordato preventivo;
- Dichiarazione concordato con continuità aziendale.

Si ricorda che per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del d.lgs 14/2019.

- Dichiarazione su professionista concordato con continuità aziendale;

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma , lett. o) del d.lgs 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- Atto costitutivo e Statuto del RTI/ RTP/ GEIE/Consorzio già costituito con indicazione del soggetto designato quale capofila e dal quale si evince, nel caso del Consorzio, l'elenco dei consorziati, redatto nella forma minima della scrittura privata in formato elettronico. In quest'ultimo caso, in caso di aggiudicazione, la S.A. procederà a richiedere l'originale. Nell'Atto costitutivo deve essere presente la dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- Contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e allora:**

**in caso di RTI costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di RTI costituendo:**

- copia del contratto di rete,
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.**

## **B) DOCUMENTAZIONE TECNICA**

L'offerta tecnica deve essere redatta secondo le modalità indicate nel documento denominato "Relazione attribuzione punteggi a ciascun criterio e sub-criterio" facente parte della documentazione progettuale e da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Nell'offerta tecnica non dovranno in alcun modo comparire riferimenti ai prezzi offerti o indicazioni riconducibili all'offerta economica proposta, pena l'esclusione dalla gara. Non saranno accettate offerte peggiorative o incompatibili con il progetto esecutivo, pena l'esclusione dalla gara del concorrente.

L'offerta tecnica, comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi, è presentata sulla piattaforma START in formato PDF e firmata digitalmente dall'operatore economico e, nel caso di raggruppamento/Consorzio costituendo, da tutti i componenti del raggruppamento, e dal Consorzio pena l'esclusione. Nell'ipotesi di affidamento della progettazione mediante incarico esterno, non è richiesta la firma dell'offerta da parte dei progettisti.

L'offerta deve contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

Nello specifico fanno parte della documentazione tecnica:

**1. la Relazione tecnico-illustrativa unica** in riferimento alla parte relativa alla progettazione e in riferimento alla parte relativa all'esecuzione dei lavori, secondo le caratteristiche formali e sostanziali riportate nel presente documento e richieste dall'allegato sopra richiamato cui si rimanda integralmente.

La relazione non dovrà superare n. 20 facciate (10 pagine fronte retro) numerate in sequenza consecutiva e in formato A4. Sono escluse dal computo la copertina, il frontespizio e l'indice. Sono inoltre escluse dal computo le Certificazioni richieste. Eventuali rappresentazioni grafiche o particolari costruttivi (inclusi organigramma e cronoprogramma), nonché i servizi analoghi non dovranno superare le n. 15 facciate (solo fronte) formato A3 (eventuali tabelle inserite dall'operatore economico nella relazione dovranno rispettare i criteri appena indicati). Nel caso in cui l'offerta ecceda le dimensioni indicate, la parte eccedente non verrà presa in considerazione. Per il testo dovrà essere utilizzato un carattere ed una grandezza tale da consentire una facile valutazione dell'offerta da parte della Commissione di Gara: si propone l'utilizzo del carattere "Times New Roman" 12, con un massimo di 40 righe per pagina.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Tutte le migliorie devono essere comprese nell'offerta economica proposta, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione comunale. Non saranno accettate offerte peggiorative o incompatibili con il progetto esecutivo, pena l'esclusione dalla gara del concorrente.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal medesimo concorrente; la proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

**2. Contratto di Avvalimento premiale.** L'assenza del contratto o la sua incompletezza, compreso l'assenza della firma tra le parti, non può essere sanata in quanto la documentazione dell'offerta tecnica non è soggetta a soccorso istruttorio. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento premiale non conforme non potranno essere attribuiti.

**3. la Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica.** Il concorrente deve inserire nello spazio dedicato il modello predisposto dalla S.A. ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 (in vigore fino al 31/12/2023). Il soggetto concorrente deve dichiarare pertanto, la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali. Non verranno tenute in considerazione le dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all'intera offerta tecnica. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (in vigore fino al 31/12/2023), il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

**Si ricorda altresì, che il RUP ha previsto la soglia di sbarramento pari a 50 punti su 80 calcolati dopo l'eventuale riparametrazione.**

N.B. La mancanza dell'offerta tecnica e/o della firma digitale della stessa determina l'esclusione dalla procedura di gara. Al contrario, la S.A. non procederà all'esclusione in caso di

manca/incompletezza o assenza della firma digitale del modello relativo alle dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali, in quanto comunque sanabile in un secondo momento. Per l'incompletezza del contratto di avvalimento si rimanda a quanto sopra esplicitato.

### **C) OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO**

**C.1)** Il concorrente presenta, la propria offerta economica trasmettendo, a pena di esclusione, sulla piattaforma START, tutti i documenti costituenti l'offerta stessa come successivamente indicato. Tutti i documenti che compongono l'offerta economica devono essere, a pena di esclusione, firmati digitalmente:

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario di concorrenti/agggregazioni di rete, non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria/capogruppo.
- nel caso di raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario/agggregazioni di rete, già costituito, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'Atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria/capogruppo.

In entrambi i casi, l'offerta presentata da un raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario/agggregazioni di rete, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Come esplicitato già per l'offerta tecnica, anche per l'offerta economica i progettisti, qualora individuati mediante incarico esterno non sono tenuti a firmare digitalmente l'offerta economica.

L'offerta economica è composta dai seguenti documenti:

- 1. Offerta riduzione tempi di esecuzione dei lavori:** Nel modello, l'operatore è chiamato ad inserire lo sconto temporale che intende offrire rispetto ai giorni previsti a base di gara. Lo sconto non potrà superare **nr. 120 giorni**.  
Si precisa che lo sconto è applicabile solo ai tempi di esecuzione dei lavori e non alla progettazione.
- 2. Dettaglio economico:** nel modello Excel denominato "Dettaglio economico" si chiede all'operatore economico di indicare nella colonna "Ribasso percentuale offerto per le singole voci" lo sconto percentuale che intende offrire rispettivamente per l'importo dei lavori soggetti a ribasso e le spese di progettazione soggette a ribasso. Il modulo restituirà nella casella evidenziata di verde una percentuale, che rappresenta la media ponderale dei due ribassi. Tale percentuale dovrà essere riportata, senza alcuna modifica, nell'apposito spazio presente in Piattaforma START, dedicato all'Offerta economica. Si precisa che il modello "Dettaglio economico" una volta completato, potrà essere caricato a sistema firmato digitalmente, tanto in formato .xlsx quanto in formato .pdf.
- 3. Offerta economica generata automaticamente da START:** Nel modello, l'operatore è chiamato ad inserire:
  - il ribasso unico percentuale formulato, con non più di 2 decimali, sull'importo indicato a base di gara soggetto a ribasso pari a € **6.573.504,20** al netto degli oneri di sicurezza

e dell'IVA.

Si precisa che l'importo indicato è comprensivo dell'importo dei lavori, dell'importo delle **spese** di progettazione **soggette a ribasso** e dell'importo relativo al costo della manodopera.

N.B.: l'importo ribassato offerto che dovrà essere inserito a sistema, pertanto, dovrà essere comprensivo anche dei costi della manodopera, non ribassabili.

- gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del d.lgs 36/2023, che costituiscono un di cui dell'offerta economica. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, ai sensi del d.lgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto;
- i costi della manodopera ai sensi del comma 9 del medesimo articolo sopra richiamato. **La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente** senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.

**N.B. : in caso di discordanza tra quanto indicato nel modello “Dettaglio economico” e nell’Offerta economica generata da START, prevarrà quest’ultima.**

4. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo della manodopera. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
5. Relazione di equivalenza del/dei CCNL considerati per la redazione dell'offerta economica, qualora questo/i siano differenti rispetto al CCNL proposto dalla Stazione appaltante. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Ad ulteriore precisazione si specifica che:

1. L'appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti conseguiti sull'offerta tecnica con quelli ottenuti sull'offerta economica.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
3. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà al sorteggio off line, in seduta pubblica, al fine di individuare l'impresa aggiudicataria;

**La mancanza o incompletezza dei modelli di cui è composta l'offerta economica** ad eccezione del modello sulla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, la cui mancanza e/o incompletezza determina l'assegnazione di zero punti e l'accettazione dei tempi di ultimazione stabiliti dalla S.A., **determina l'esclusione dalla procedura di gara.** Qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura. Non sono ammesse, a pena esclusione, offerte il cui prezzo sia uguale o superiore a quello a base di gara né offerte contenenti riserve o condizioni. Ai sensi dell'art. 17, comma 6 del d.lgs n. 36/2023 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

**N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.**

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

#### **ART. 14 – MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START**

Entro il termine ultimo di cui al precedente Art. 12, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3.

#### **ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

**NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

**ART. 16 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 del Codice.**

**Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:**

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio della busta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta del presente Disciplinare di cui ai punti A.) B.) e C) entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Non sia in possesso alla data di scadenza per l'invio dell'offerta, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5
- Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore
- Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o il contratto di avvalimento e/o le dichiarazioni relative all'avvalimento e/o del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- In caso di sopralluogo obbligatorio: non abbia effettuato il sopralluogo entro il termine di scadenza per l'invio delle offerte.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il file "OFFERTA TECNICA" di cui ai punti B):**

- manchi;

- non raggiunga il valore minimo di punteggio previsto dalla soglia di sbarramento;
- sia compilato in modo difforme da quanto indicato al precedente articolo 13;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto C):**

- manchi;
- non contenga l'indicazione *dell'importo/ribasso percentuale* offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti all'impresa;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- sia compilato in modo difforme da quanto indicato al precedente articolo 13;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70 co. 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, la Documentazione amministrativa:**

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto A.9):**

- non contenga la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- non contenga la dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

**Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.**

**L'amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del Codice.**

## **ART. 17 - AVVERTENZE**

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, salvo il caso previsto all'art. 101 comma 4 del Codice.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

## **ART. 18 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

Questa stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022. L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara attraverso il Fascicolo Virtuale O.E. messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. I controlli sono eseguiti sui soggetti nei confronti dei quali è stata fatta la proposta di aggiudicazione, sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sotto indicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 105. co. 6-7 e 18 del Codice.

L'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara mediante la consultazione del FVOE e, per quanto riguarda le dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori qualora non sia già stata disponibile l'inerente documentazione mediante il FVOE: in caso di possesso dell'attestazione SOA la verifica sarà fatta interrogando il casellario delle imprese presso l'ANAC; in caso di partecipazione in virtù dell'art. 28 dell'Allegato II.12 le verifiche saranno svolte richiedendo i CEL o produzione di documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato in gara.

A tal fine la stazione appaltante invierà una richiesta al/i soggetto/i interessati contenente l'indicazione della documentazione che dovrà essere prodotta al fine di comprovare i requisiti.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni rese in sede di gara, **l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara**, all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sul soggetto da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Sul soggetto da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale" come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati altresì nei confronti dei consorziati che apportano i requisiti;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;

- nel caso in cui l'aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 124 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Qualora dai controlli effettuati sull'aggiudicatario sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e sui requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.lgs. 36/2023 non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno dei modelli presentati, l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti interessati dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica
- relativamente al primo in graduatoria, ove sia già avvenuta l'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

In questi casi, la stazione appaltante potrà procedere, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante

– l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in merito alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Inoltre, la Stazione Appaltante procede a richiedere tramite sistema telematico, ai sensi dell’art. 16 L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, la seguente documentazione a comprova degli adempimenti, nei casi in cui il concorrente sia tenuto, derivanti dai suddetti articoli:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;

- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del Decreto stesso;

- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;

- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione;
- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 117 del Codice;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 106 del Codice. L’amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 comma 1 del Codice, salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all’art. 18 comma 3 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante.

Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

### **Garanzia definitiva**

Ai sensi dell’articolo 117 del Codice l’esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.

1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Si applicano le facoltà previste dall'art. 117 commi 4 e 14 del Codice.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **19.1 – Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella Documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **19.2 – Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **19.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

#### **19.4 – Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

#### **19.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

**Titolare** del trattamento dei dati è l'Amministrazione Provinciale di Siena.

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Segretario della Provincia di Siena.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema Telematico e dell'Amministrazione Provinciale di Siena assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

#### **19.6 – Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

#### **19.7 – Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

#### **19.8 – Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

## **ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice tramite Piattaforma Telematica.

Ai fini della presente gara, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l’Arch. Maria Elena Di Trolio, Recapiti: Tel.0577/241270; e-mail: mariaelena.ditrolio@provincia.siena.it

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, vigente fino al 31/12/2023.

Trova applicazione, la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui Pag. 45 a 45 all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 [tre] membri.

## **ART. 21 – ALTRE INFORMAZIONI**

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali.

In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Maria Elena Di Trolio